# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

# 660<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

# MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

## INDICE GENERALE

21 Luglio 1999

# INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo) Pag. 16 AVOGADRO (Lega Nord-Per la Padania			
RESOCONTO STENOGRAFICO	indip.)			
CONGEDI E MISSIONI Pag. 1	VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'inter-			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	no        20, 23, 24 e passin         Iuliano       (Dem. SinL'Ulivo)        26, 28         Carpinelli       (Dem. SinL'Ulivo)        28, 30			
DISEGNI DI LEGGE	GUBERT (Misto-Il Centro)         32           PEDRIZZI (AN)         35			
Approvazione, con modificazioni:	Verifica del numero legale 3			
(3553) BRIGONE e BIANCO. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDU- TE DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999 36			
e quarto periodo, del Regolamento):	ALLEGATO A			
Loiero, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali 2, 3,4	DISEGNO DI LEGGE N. 3553:			
MONTICONE (PPI), relatore	Articolo 1 39			
(1388-B) Disposizioni in materia di auto- nomia e ordinamento degli enti locali,	Articolo 2 ed emendamenti 39			
nonché modifiche alla legge alla legge 8	Articolo 3 ed emendamento 41			
<b>giugno 1990, n. 142</b> (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)	Articolo 4 41			
(Relazione orale):	Articolo 5			
VILLONE (Dem. SinL'Ulivo), relatore 5	Articolo 6 ed emendamento 42			
GRECO (Forza Italia)         6           DENTAMARO (CCD)         6	DISEGNO DI LEGGE N. 1388-B:			
ODCANIZZAZIONE DELLA DISCUS	Articolo 1 ed emendamenti 43			
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUS- SIONE DEL DISEGNO DI LEGGE	Articolo 2 ed emendamenti 45			
N. 1388-B	Articolo 3 ed emendamenti 46			
PRESIDENTE         9           DENTAMARO (CCD)         9	Articolo 4 e ordine del giorno 47			
DENTAMARO (CCD)	Articolo 5 49			
DISEGNI DI LEGGE	Articolo 6, emendamenti ed ordine del giorno			
Ripresa della discussione del disegno di leg-	Articolo 7, emendamenti ed ordine del			
ge n. 1388-B:  Presidente	giorno			
Marchetti (Misto-Com.) 9	Articolo 8 ed emendamento			
Mundi (Rin. It. Lib. IndPop. per l'Euro- pa)	Articolo 9 ed emendamenti 59			
Costa (Forza Italia) 12	Articolo 10 59			
Bosi (CCD)	Articolo 11 ed emendamenti 61			
Rotelli (Forza Italia) 14, 21, 24 e passim	Articolo soppresso 65			
Magnalbò (AN)	Articolo 12 ed emendamenti 65			

Senato della Repubblica –	ıv – XIII Legislatura
660° Seduta (notturna) Assemble	EA - INDICE 21 LUGLIO 1999
ALLEGATO B	DISEGNI DI LEGGE  Annunzio di presentazione
TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE GRECO	GOVERNO Richieste di parere su documenti 70

Assemblea - Resoconto Sommario

21 Luglio 1999

#### RESOCONTO SOMMARIO

# Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 4 maggio 1999.

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. (v. Resoconto stenografico).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3553) BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria

MONTICONE, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente (v. Resoconto stenografico) e, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, passa all'esame dell'articolato, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva l'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 2.1 si intende illustrato.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Presenta un nuovo testo dell'emendamento 2.2 (v. Allegato A).

MONTICONE, *relatore*. È contrario al 2.1 e favorevole al 2.2 (Nuovo testo), cui suggerisce di apportare una modifica di carattere formale.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Accetta tale suggerimento ed esprime parere contrario al 2.1.

Il Senato respinge il 2.1 ed approva il 2.2 (Nuovo testo) e l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

MONTICONE, *relatore*. Illustra il 3.1, tendente a soddisfare la condizione posta alla 5<sup>a</sup> Commissione.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Il Governo è favorevole all'emendamento.

Il Senato approva il 3.1, l'articolo 3, nel testo emendato, e gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito.

MONTICONE, *relatore*. Anche il 6.1 soddisfa la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il Senato approva il 6.1 e l'articolo 6, nel testo emendato. Approva infine il disegno di legge nel suo complesso, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. Rileva con soddisfazione che nel corso della giornata odierna il Senato ha approvato due disegni di legge presentati, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, dai Gruppi parlamentari delle opposizioni. (Generali applausi).

Assemblea - Resoconto Sommario

21 Luglio 1999

#### Discussione del disegno di legge:

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato è chiamato a discutere e a deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale. Autorizza il senatore Villone a svolgere la relazione orale.

VILLONE, *relatore*. Sottolinea l'importanza del provvedimento, auspicandone la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRECO (FI). Il disegno di legge avrebbe potuto rappresentare un'utile occasione per corrispondere finalmente alle istanze delle popolazioni delle cinque città per le quali si proponeva l'istituzione della provincia, ma ancora una volta il Governo ha dimostrato mancanza di volontà politica in tal senso. Annuncia che depositerà un intervento scritto da allegare ai Resoconti della seduta odierna (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FI).

DENTAMARO (CCD). La Camera dei deputati restituisce un testo fortemente peggiorato, in particolare all'articolo 2, con l'aggiunta di una funzione di coordinamento dello sviluppo da parte delle province che andrà a detrimento dell'autonomia dei comuni e con l'introduzione di previsioni che rischiano di svuotare di significato il principio di sussidiarietà. È grave inoltre l'affievolimento del diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza e non paiono condivisibili le norme in tema di fusione e di unione di comuni. L'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario introduce un ulteriore e nocivo organismo a composizione politica, ed è censurabile la soppressione delle norme tendenti a limitare a due i mandati per gli assessori e a consentire la partecipazione del sindaco e del presidente di provincia alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Conclude esprimendo profonda amarezza per la mancata istituzione delle cinque nuove provincie a causa di un atteggiamento di chiusura di cui Governo e maggioranza devono assumersi piena responsabilità. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

MARCHETTI (*Misto-Com.*). A fronte di alcuni miglioramenti, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto elementi di novità estremamente negativi, come quelli relativi al principio di sussidiarietà, interpretato in senso restrittivo per gli enti locali. Condivide altresì le critiche alla norma che di fatto rende difficilmente esercitabile il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza e stigmatizza la soppressione delle norme che nel testo licenziato dal Senato erano volte ad

Assemblea - Resoconto Sommario

21 Luglio 1999

agevolare l'esercizio del mandato di consigliere comunale e provinciale. (Applausi del senatore Cò).

MUNDI (RI-LI-PE). Il disegno di legge si inserisce positivamente in un più ampio processo di riforma delle amministrazioni locali teso a garantire maggiore efficacia alla pubblica amministrazione attraverso l'affermazione del principio di sussidiarietà. Destano però perplessità il modo frammentario con cui si procede in tale direzione e l'incertezza circa l'effettivo varo delle necessarie riforme costituzionali. Auspica infine l'approvazione di un emendamento che consenta l'istituzione delle cinque nuove provincie. (Applausi dei senatori Iuliano e Cortelloni. Congratulazioni).

COSTA (FI). A quasi dieci anni dall'approvazione della legge n. 142 del 1990 c'era forse da attendersi un intervento legislativo di più alto profilo. Il testo propone soltanto la presa d'atto di prassi e regole già sancite dagli statuti degli enti locali e non interviene sul maggiore problema che ne attanaglia la vita amministrativa, cioè l'inefficienza degli apparati pubblici. Chiede infine al Governo di spiegare il motivo per il quale non intende istituire la provincia di Barletta. (Applausi dal Gruppo FI).

BOSI (*CCD*). Rinuncia ad intervenire, riservando l'esiguo tempo a sua disposizione all'illustrazione degli emendamenti.

ANDREOLLI (PPI). Un'esigenza di certezza delle norme, largamente avvertita dagli amministratori locali, impone al legislatore di considerare il disegno di legge in esame, su cui annuncia il voto favorevole del Gruppo, l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti di modifica della legge n. 142 del 1990. Il testo in esame è comunque apprezzabile, soprattutto perché assicura una più pregnante disciplina dell'autonomia statutaria degli enti locali, facilita il decollo delle aree metropolitane ed interviene positivamente sullo *status* degli amministratori locali. (Applausi dal Gruppo PPI).

ROTELLI (FI). Citando uno scritto di Carlo Levi, rileva come l'autonomia rappresenti la capacità dell'individuo di realizzarsi, consentendone la distinzione come soggetto nell'arco della storia; essa si configura come «unità differenziata», piano di confronto futuro e di impegno per Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Andreolli. Congratulazioni).

MAGNALBÒ (*AN*). Pur riconoscendo la validità della normativa in esame, ritiene la stessa ancora non esaustiva. Peraltro, solleva perplessità la possibilità di abrogazione degli Statuti determinata da nuovi principi introdotti da leggi successive, mentre è deprecabile il grande potere dato alle regioni per quanto concerne la formazione degli organici periferici. Sottoscrive infine l'ordine del giorno n. 6 e preannuncia l'astensione del Gruppo AN. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Assemblea - Resoconto Sommario

21 Luglio 1999

LUBRANO DI RICCO (Verdi). I Verdi voteranno a favore, poiché il testo è soddisfacente e sostanzialmente positive sembrano le innovazioni apportate dalla Camera dei deputati, anche se sarebbe forse necessario prevedere qualcosa di più in tema di comunità montane e di pianificazione socio-economica degli enti parco; perplessità sorgono infine sulle disposizioni contenute nel capo III, di cui i Verdi avevano inizialmente chiesto lo stralcio. (Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore De Carolis. Congratulazioni).

AVOGADRO (*LNPI*). Il provvedimento è insufficiente, non garantendo né l'autonomia, in particolare finanziaria, né il federalismo, e lasciando immutato l'impianto delle autonomie locali. Dichiara il voto contrario della Lega, invitando il Presidente ad attribuire al senatore Rotelli il residuo tempo a disposizione del Gruppo LNPI.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VILLONE, *relatore*. Pur ritenendo non tutte valide le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, considera che l'urgenza debba prevalere. Pertanto, anche condividendo molte delle preoccupazioni espresse in numerosi interventi, valuta come positivi passi in avanti molte delle scelte operate. Nello specifico, ritiene che la funzione di coordinamento dello sviluppo della comunità attribuita alla provincia, ricordata dalla senatrice Dentamaro, non debba intendersi come rivolta ad altri enti, cioè i comuni.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Nel 1997 si decise di dare precedenza, attraverso decreti legislativi successivi nel tempo, alle norme più urgenti in materia di enti locali. L'attuale revisione della legge n. 142, non essendone necessaria una riscrittura, rappresenta un aggiornamento utile per l'accorpamento dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 19.105, 20.100, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Comunica inoltre che l'ordine del giorno n. 4 verrà esaminato alla fine delle votazioni e passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Dà conto di tutti i propri emendamenti. (Applausi dal Gruppo FI).

BOSI (CCD). Illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che contengono norme inizialmente inserite nel testo approvato dal Senato e modificate o cancellate dalla Camera dei deputati. Stigmatizza poi l'inutilità del dibattito, vista l'immodificabilità del testo, il che costituisce una mancata occasione di migliorare un provvedimento importante per gli enti locali. (Richiami del Presidente al rispetto del tempo. Commenti del senatore Bosi. Il Presidente gli toglie la parola).

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Fa presente che le decisioni della Conferenza dei Capigruppo devono essere rispettate da tutti, anche considerando l'urgenza da molti evidenziata. (Applausi dal Gruppo PPI).

VILLONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, che viene successivamente approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Illustra i propri emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. Invita a ritirare il 2.103 ed è contrario agli altri emendamenti.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduto il 2.103.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, che viene successivamente approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Dà conto dei propri emendamenti.

VILLONE, relatore. È contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Il Senato respinge i due emendamenti riferiti all'articolo 3, che viene successivamente approvato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti si intendono illustrati.

IULIANO (DS). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 1, che dà per illustrato.

21 Luglio 1999

VILLONE, *relatore*. È contrario agli emendamenti 4.100 e 4.101, mentre è favorevole all'ordine del giorno n. 1.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie l'ordine del giorno, pur segnalando che è all'attenzione del Parlamento uno specifico provvedimento in materia di giustizia amministrativa; è contraria invece agli emendamenti.

Il Senato respinge il 4.100.

PRESIDENTE. Data l'assenza del presentatore, dichiara decaduto il 4.101. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Dà conto dei propri emendamenti.

DENTAMARO (CCD). Considera illustrati i propri emendamenti.

VILLONE, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

IULIANO (DS). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 2, che dà per illustrato.

VILLONE, *relatore*. Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Si associa all'invito del relatore.

IULIANO (DS). Ritira l'ordine del giorno.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Illustra il 7.100.

CARPINELLI (DS). Ritira il 7.102 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 100. (v. Allegato A).

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Dopo avere dato lettura dell'ordine del giorno, avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti e, pur condividendone il contenuto, si rimette al Governo sull'ordine del giorno, a causa di alcune perplessità sulla sua applicazione concreta.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore per gli emendamenti ed esprime parere contrario all'ordine del giorno.

CARPINELLI (DS). Lo ritira.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.100 al 7.108 e approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

VILLONE, relatore. È contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Il Senato respinge l'8.100 e approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

VILLONE, relatore. È contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Il Senato respinge il 9.100 e il 9.101.

GUBERT (Misto-Il Centro). Motiva il voto contrario all'articolo 9.

Il Senato approva gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, nonché degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Illustra l'11.101. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, relatore. È contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

Assemblea - Resoconto Sommario

21 Luglio 1999

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.100 all'1.103 e approva l'articolo 11. È altresì respinto l'11.0.1, tendente a ripristinare l'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Avverte che, di conseguenza, si intende approvata la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, e passa all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, e del relativo emendamento soppressivo.

ROTELLI (FI). Illustra il 12.100. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

VILLONE, *relatore*. È contrario alla soppressione dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo DS*).

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore. (Proteste dai Gruppi FI e AN. Commenti del senatore Novi).

Dopo prova e controprova, richiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, specificando che con la sua eventuale reiezione si intende approvata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

VILLONE, relatore. È contrario all'articolo aggiuntivo.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda.

ROTELLI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Prende atto che la richiesta del senatore Rotelli contrasta con lo spirito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione.

Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 22 luglio 1999. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 22,50.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

# Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21). Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 4 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Coviello, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Fassone, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Pardini, Pelella, Pizzinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viviani, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare all'incontro dei Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; Besostri, per attività della Conferenza parlamentare dell'iniziativa Centro europea.

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

#### Approvazione con modificazioni del disegno di legge:

(3553) BRIGNONE e BIANCO. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria», d'iniziativa dei senatori Brignone e Bianco.

Siamo ancora in tema di diritti delle opposizioni a presentare in Parlamento proprie iniziative parlamentari con l'obbligo, da parte dell'Aula, di pronunziarsi conseguentemente.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MONTICONE, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Do lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3.1 e a condizione che sia approvato l'emendamento 6.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli altri emendamenti trasmessi».

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOSI. L'emendamento 2.1 si illustra da sé.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Vorrei, se è possibile, modificare l'emendamento 2.2 nei termini se-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

guenti: «Al comma 2, lettera *b*), dopo la parola: "attribuisce" inserire le seguenti: "tramite gli organi competenti per territorio,"; sopprimere la lettera *e*); conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "Le Soprintendenze competenti per territorio riferiscono annualmente alla Commissione di cui al comma 1 sulla vigilanza e sulle modalità dei restauri"».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 perché la legge già garantisce tutti gli elementi di rappresentanza e di competenza per il restauro, che è l'oggetto, mentre qui un rappresentante dell'Accademia di musica italiana per organo sarebbe un rappresentante dei fruitori.

Pertanto, il mio parere è contrario.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e per le attività culturali. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bosi.

## Non è approvato.

Per chiarezza, do lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.2 testé presentato dal Governo:

Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola «attribuisce», inserire le seguenti: «tramite gli organi competenti per territorio»; sopprimere la lettera e); conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le competenti Soprintendenze per territorio riferiscono annualmente alla Commissione di cui al comma 1 sulla vigilanza e sulle modalità dei restauri»

2.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere positivo; tuttavia propongo di usare la formula «Le Soprintendenze competenti per territorio» anziché «Le competenti Soprintendenze per territorio».

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Monticone.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 (Nuovo testo), con la modifica suggerita dal relatore.

# È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

MONTICONE, *relatore*. L'emendamento 3.1 è stato presentato per venire incontro alle esigenze sottolineate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

# È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Metto ai voti l'articolo 4.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

MONTICONE, *relatore*. Anche l'emendamento 6.1 soddisfa la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

## È approvato.

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

# È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3553, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

## È approvato.

Abbiamo così approvato nella giornata di oggi due disegni di legge presentati dalle opposizioni. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano)

#### Discussione del disegno di legge:

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Faccio presente che abbiamo tempi molto ristretti; naturalmente, mi affido alla consapevolezza che c'è una certa stanchezza anche da parte del Presidente.

Il relatore, senatore Villone ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Villone.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, accolgo subito il suo invito, segnalando ai colleghi che questo è un disegno di legge sul quale abbiamo lungamente lavorato, che ci arriva in terza lettura dalla Camera con modifiche in qualche punto anche non di piccolo rilievo, ma che comunque, nel complesso, non stravolgono il testo. Per qualche aspetto non condivisibile, si potrà vedere di apportare le eventuali correzioni in un successivo provvedimento legislativo. Credo, infatti, che l'urgenza circa l'approvazione in via definitiva di questo disegno di legge sia largamente condivisa.

Quindi, concludo subito la mia relazione raccomandando ai colleghi l'approvazione del testo così come ci perviene dalla Camera dei deputati.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Senatore Greco, lei ha chiesto di intervenire prima di qualunque altro collega. Ne ha facoltà.

GRECO. La ringrazio, Presidente, di questa precedenza, così come ringrazio i colleghi che mi permettono di svolgere un intervento, la cui durata sarà circa di un minuto.

La decisione di contingentare i tempi della discussione e l'essersi il nostro Gruppo orientato a mettere a disposizione del collega Rotelli, che ha seguito più da vicino questo provvedimento, la maggior parte del proprio tempo mi impedisce di svolgere compiutamente l'intervento che personalmente avrei voluto effettuare e che avrei destinato soprattutto a quella che ritengo un'esigenza primaria, ossia quella di approfittare di questo disegno di legge e non di altri - come alla Camera ha fatto intendere il sottosegretario Vigneri – per l'istituzione di cinque nuove province, tra cui Barletta, città del mio collegio, rispetto alla quale l'iter prescritto dalla legge n. 142 del 1990, che stiamo per modificare in alcune parti, si è concluso da tempo anche sotto Governi precedenti all'attuale. Sono sempre più fermamente convinto della mancanza di validi motivi ostativi. L'unico ostacolo è la mancanza di una volontà politica di questo Governo, che allora farebbe bene – e lo invito appunto a farlo - a dichiararlo anche a quei sindaci di città amministrate da maggioranze governative.

Il mio pensiero e la mia denuncia politica risultano comunque meglio esplicitate in una nota scritta che, se lei mi permette, signor Presidente, vorrei depositare agli atti perché risulti dallo stenografico quello che è compiutamente il mio pensiero su una questione annosa, che abbiamo discussa in altre occasioni anche in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. La sua richiesta è accolta, senatore Greco. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, la Camera dei deputati è intervenuta in profondità sul testo approvato dal Senato il lontano 22 gennaio 1998, apportandovi numerose e rilevanti modifiche che, a nostro avviso, sono da valutarsi, nel loro complesso, come nettamente peggiorative.

Data la brevità del tempo a disposizione, indicherò sinteticamente le principali modifiche e integrazioni, che riteniamo deludenti, sbagliate, non condivisibili e che pertanto formano oggetto dei nostri emendamenti, non senza aggiungere immediatamente il rammarico per l'atteggiamento di rinuncia e di resistenza ad ogni ulteriore intervento in questo ramo del Parlamento, che la maggioranza ha già chiaramente dimostrato e che il relatore ha esplicitamente annunciato poco fa, come purtroppo accade, ormai sistematicamente, in terza lettura.

Ecco l'indicazione dei punti per noi essenziali in senso negativo: all'articolo 2, rubricato «Ampliamento dell'autonomia degli enti locali»,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

la Camera ha introdotto una differenziazione, laddove viene definito, per così dire, il contenuto dell'autonomia del comune e della provincia. Per entrambi gli enti il testo precedente indicava allo stesso modo la rappresentanza della propria comunità, la cura dei relativi interessi e la promozione dello sviluppo. Troviamo oggi aggiunta per la provincia la funzione di coordinamento dello sviluppo: nozione nebulosa, culturalmente superata e, comunque, suscettibile di determinare un pericoloso equivoco circa un più ampio contenuto dell'autonomia provinciale rispetto a quella comunale e anche in ordine al rapporto tra l'una e l'altra. Dico pericoloso perché per noi è fuori discussione che il carattere originario dell'ente comune richiede il grado massimo di tutela dell'autonomia anche nei confronti degli enti locali, e un equivoco siffatto in una legge di principio in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali non è certo da sottovalutare nella sua portata negativa.

Sempre all'articolo 2, comma 5, la Camera ha voluto introdurre il principio di sussidiarietà anche in senso sociale o orizzontale, almeno così ci dicono. Dovremmo esserne molto soddisfatti trattandosi di un principio che fa parte del DNA del Centro Cristiano Democratico: peccato che qui sia affermato con una formulazione a dir poco pessima, che rischia addirittura di rovesciarne il significato, laddove si prevede che funzioni originariamente pubbliche (i comuni e le province svolgono le loro funzioni) possono essere svolte anche – e dunque in via eventuale e subordinata – attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Anche a voler tacere dei mille problemi interpretativi e applicativi legati all'espressione «che possono essere adeguatamente esercitate», non prendiamoci in giro: tutto questo non ha nulla a che vedere con la vera sussidiarietà, quella cioè che parte dal basso.

Procediamo con l'articolo 4. Rispetto ad un diritto di accesso, che il Senato aveva giustamente riconosciuto in modo indiscriminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici, comprese le autorità di garanzia e di vigilanza, la Camera individua in favore di queste ultime una sorta di zona franca, tutelata dalla possibilità di opporre al cittadino richiedente l'accesso tutte le limitazioni di cui all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990. La tentazione di continuare a far pericolosamente proliferare le cosiddette *Authority* troverà quindi un'ulteriore buona ragione, *pardon*, volevo dire una pessima ragione.

Quanto all'articolo 6, nella disciplina dell'unione e della fusione dei comuni sono state soppresse previsioni di carattere finanziario che miravano alla giusta tutela dei comuni più piccoli, per evitare il rischio che le esigenze di quei territori siano completamente schiacciate nell'integrazione con realtà di dimensioni maggiori; ma quel che è grave è che siano venute meno disposizioni intese a tutelare tutti i comuni che si fondano o si uniscano, ad evitare cioè che la fusione o l'unione determini una complessiva riduzione dei trasferimenti finanziari dallo Stato.

Si trattava, altresì, di evitare una penalizzazione delle popolazioni, garantendo che quella perdita d'identità e di tradizione, inevitabilmente derivante dalla fusione, potesse essere in qualche modo compensata da una riduzione dell'onere della fiscalità locale o, in alternativa, da un mi-

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

glioramento dei servizi pubblici secondo una decisione da assumersi nella pienezza dell'autonomia statutaria.

Quanto all'articolo 8, in materia di decentramento, riteniamo assolutamente non condivisibile la previsione, sia pur da attuare in sede di statuti provinciali, dell'assemblea dei sindaci del circondario, con nomina di un presidente del circondario cui si applicano le disposizioni relative allo *status* di presidente del consiglio comunale.

Viene sostanzialmente introdotto un organismo a composizione politica, ciò che non presenta alcuna coerenza con la natura – apparentemente immutata – del circondario, ai sensi della legge n. 142 del 1990; natura di distretto di amministrazione, con finalità di razionalizzazione organizzativa degli uffici e servizi provinciali. Viene addirittura individuata una nuova figura di amministrazione locale, cui si estende lo *status* privilegiato del presidente del consiglio comunale.

Si va, quindi, nella direzione della moltiplicazione delle cariche pubbliche, per di più remunerate, che è sicuramente una direzione opposta a quella che i cittadini italiani auspicano in sede di riforme ordinamentali.

Una qualche nefasta analogia presenta l'intervento che ha soppresso il limite massimo di due mandati per gli assessori, calpestando in tal modo il sano principio della rotazione nelle cariche pubbliche.

Del tutto incomprensibile, poi, è la soppressione della norma che prevedeva, per i sindaci dei comuni capoluogo e per i presidenti di provincia, la partecipazione di diritto alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In mancanza di questo, si svuota di un contenuto essenziale quella funzione dell'ente locale, pure affermata in astratto, di cura degli interessi e promozione dello sviluppo della comunità.

Ho riservato per ultimo, contrariamente a quanto imporrebbe il noto detto latino, la parte più spiacevole di questo intervento, sia pur brevissimo e soffocato dai tempi, cioè l'espressione dell'amarezza profonda delle popolazioni di Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona ed Avezzano, che, ancora una volta, si vedono negare dal Governo e dalla sua maggioranza quel riconoscimento dello *status* di provincia che è semplicemente un atto dovuto.

Questa volta si è trovato, in Commissione, il pretesto formale di una presunta inammissibilità del relativo emendamento. Ebbene, noi non intendiamo tollerare questo manto di ipocrisia che ad ogni occasione il Centro-Sinistra tenta di stendere su questa vicenda, da ultimo propinandoci un ordine del giorno che ha soltanto il sapore della beffa. Non c'è ragione al mondo, se non la mancanza di volontà politica, che impedisca oggi di apporre l'ultimo suggello all'*iter*, ormai completato, per l'istituzione di queste nuove province. Gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano e sull'ennesimo *niet*, sull'ennesima porta sbattuta in faccia ai cittadini di Barletta, Fermo, Sulmona, Avezzano e Castrovillari deve risultare oggi chiarissima in quest'Aula la responsabilità del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo a questo punto di avere enunciato ragioni più che sufficienti a sorreggere l'orientamento nettamente negativo del Centro Cristiano Democratico sul provvedimen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

to in esame. Se, come è ormai chiaro, nessuno spazio sarà riservato questa sera ai nostri rilievi e alle nostre istanze, non potremo che confermare la contrarietà del Gruppo a questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

# Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1388-B

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che la distribuzione dei tempi per la discussione del disegno di legge in esame è la seguente:

Alleanza Nazionale	13'
Centro Cristiano Democratico	8
Democratici di Sinistra-L'Ulivo	24'
Forza Italia	13
Lega Nord-Per la Padania indipendente	10
Misto	12
Partito Popolare Italiano	11'
Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Po-	
polari per l'Europa	8
Unione Democratici per l'Europa-UDeuR	8'
Verdi-L'Ulivo	8

Naturalmente, poiché la senatrice Dentamaro ha svolto un intervento organico, ritengo che questo valga anche come dichiarazione di voto. La ringrazio, senatrice, se accoglie questo mio invito.

DENTAMARO. Senz'altro, Presidente.

#### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1388-B

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, la Camera dei deputati ci ha restituito un testo che contiene miglioramenti rispetto a quello licenziato dal Senato, ma anche elementi che considero regressivi e rispetto ai quali ho presentato emendamenti, pur consapevole della volontà esistente di respingere ogni proposta di modifica e di votare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera.

Le considerazioni che svolgerò valgono anche quale illustrazione degli emendamenti da me presentati, che si riferiscono in particolare alla modifica del comma 5 dell'articolo 2. Alla corretta scelta della sussidiarietà verticale, operata dal Senato, si è voluto aggiungere che le funzioni dei comuni e delle province sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cit-

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

tadini e delle loro formazioni sociali. Si sente riecheggiare il linguaggio adottato dalla Commissione bicamerale per la riforma della seconda parte della Costituzione; si recuperano, quasi proclamando i sacri principi, concetti tanto cari a chi vuole sempre sottolineare la residualità dell'esercizio diretto da parte degli enti pubblici, delle loro funzioni. Non è certo una novità che i comuni e le province nelle forme previste dalla legge possano utilizzare l'apporto dei privati per la realizzazione di molti interventi; dove sorge dunque l'esigenza di riaffermare che le funzioni di questi enti possono essere svolte nei termini indicati dal comma 5 dell'articolo 2, licenziato dalla Camera?

Credo che il testo che il Senato aveva licenziato dovrebbe essere ripristinato. Un'altra modifica negativa è stata introdotta al comma 2 dell'articolo 4, che tratta del diritto di accesso. Condivido qui le considerazioni che svolgeva la collega Dentamaro. La modifica riguarda il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza. Si prevede che tale diritto si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il richiamo all'articolo 24 è del tutto pleonastico e tradisce evidentemente l'intenzione di evitare o fortemente limitare le possibilità di un effettivo esercizio del diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza. In realtà, l'articolo 24 è applicabile a tutte le amministrazioni, mentre l'attuale testo del comma 2 dell'articolo 4 lo richiama per le sole autorità di garanzia e di vigilanza. È quindi evidente che si introduce una sottolineatura del tutto inopportuna, dettata dalla preoccupazione di rendere difficilmente esercitabile, da parte dei cittadini il diritto di ottenere la documentazione custodita da tutte - sottolineo tutte – queste autorità. Sarebbe invece opportuno riflettere sulle scelte che hanno portato alla proliferazione di poteri, la cui utilità è in molti casi tutta da dimostrare. Si tratta, infatti, di poteri incontrollati. Anche la Corte dei conti in questi giorni ha affermato che si stanno configurando centri di responsabilità politica; altri hanno parlato di un vero e proprio nuovo potere. Se di questo – come credo – si tratta, si dovrebbe riflettere e per cominciare questa riflessione si dovrebbe almeno non eccedere, come si sta facendo, nell'erigere barriere protettive che possono divenire ostacoli all'esercizio di diritti dei cittadini.

Non condivido, inoltre, la soppressione del comma 3 dell'articolo 19, mirante a fornire servizi ai consiglieri e ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato, comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari. Questo prevedeva il testo del Senato che è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Si è, quindi, cancellata una norma rivolta ad agevolare l'esercizio del mandato dei consiglieri mentre l'esperienza degli enti locali dimostra che è necessario recuperare un ruolo del consiglio, che è venuto meno negli ultimi anni.

La crisi del rapporto tra popolazione e istituzioni non si risolve certamente accentuando le spinte decisioniste e liberiste. Un contributo per contenere ed avviare un superamento di questa crisi del rapporto fra popolazione e istituzioni potrebbe invece venire da riforme che portino ad un nuovo equilibrio fra gli organi degli enti locali e ad una nuova valo-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

rizzazione del consiglio. Non si tratta certo di tornare al passato; è un'esperienza superata, però l'esperienza che abbiamo messo in atto per rimediare alla crisi del passato non credo stia dando risultati positivi. Non si tratta di tornare al passato, ma di riflettere su un presente che sta spegnendo ogni forma di partecipazione e di collegialità. (Applausi del senatore Cò).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, come ho già avuto occasione di dire nella prima lettura del provvedimento in Senato, il disegno di legge, ormai giunto alla conclusione del suo *iter*, in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali si inserisce nel gruppo dei numerosi e importanti provvedimenti che riguardano la riforma della pubblica amministrazione e delle autonomie locali. La riforma è necessaria sia per creare un quadro normativo unitario di riferimento, sia per completarla e aggiornarla, essendo la stessa costituita da varie norme che si sono aggiunte nel corso degli anni, molte delle quali non hanno avuto completa attuazione per i motivi più disparati.

Allo scopo non sarà sufficiente il provvedimento che stiamo per approvare. All'esame della Commissione affari costituzionali, infatti, abbiamo anche l'Atto Senato n. 1388-ter e connessi, recante la modifica degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990 sui servizi pubblici locali. Seguiremo con la massima attenzione anche questi provvedimenti, strettamente connessi con l'attuazione del principio di sussidiarietà, che deve essere alla base di ogni riforma volta ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Il Gruppo al quale appartengo è convinto che, nel suo complesso, la riforma porterà al miglioramento della nostra amministrazione ed al ridimensionamento degli svantaggi, più volte denunciati, che costituiscono fonte di preoccupazione per la competitività dell'Italia a raffronto con gli altri paesi dell'Unione europea. Ci stiamo impegnando per realizzare un sistema nel quale i cittadini abbiano il controllo sulla qualità delle prestazioni e possano contribuire alla scelta delle risorse da destinare ai servizi pubblici.

Rimane qualche perplessità sul fatto che una riforma di tale complessità e rilevanza sia frammentata in vari disegni di legge d'iniziativa governativa.

Altro limite di tale riforma è che essa avviene a Costituzione invariata e che non sono prevedibili attualmente né i tempi, né le procedure attraverso le quali giungere ad una modifica delle norme costituzionali.

Come ho già detto, non è sufficiente la modifica della legge n. 142 del 1990 per delineare le nuove funzioni di comuni e province che, in stretto collegamento con le regioni, sono chiamati ad assolvere un ruolo sempre più importante e determinante per il paese, però pensiamo si tratti di un buon inizio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

A tale proposito, voglio richiamare un emendamento, ripresentato in Assemblea, che propone l'istituzione di nuove province per sopperire ad alcune disfunzioni che si sono riscontrate nelle realtà locali a seguito delle modifiche demografiche e sociali intervenute in questi ultimi decenni.

Ci auguriamo che questo provvedimento, assieme al disegno di legge n. 1388-ter e al n. 1388-bis, ormai diventato legge, possa veramente portare ad un completamento e ad un miglioramento della riforma della pubblica amministrazione. (Applausi dei senatori Iuliano e Cortelloni. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, ho necessità di parlare soltanto per due minuti, sicché la prego, al termine di tale periodo, di interrompermi.

L'esame del disegno di legge di cui trattasi ci fa venire in mente l'enorme, valida fatica fatta dal legislatore allorché impalcò la legge n. 142 del 1990. Quello sì che fu un provvedimento di grande rinnovamento, con il quale si ridisegnavano al meglio gli enti territoriali. A distanza di dieci anni me ne sarei aspettato un altro di profilo tanto alto quanto quello, se non altro perché abbiamo avuto la possibilità di fare esperienza per quasi dieci anni. Invece, in quello in esame trovo l'assunzione di prassi e di regole che gli statuti comunali e provinciali hanno ormai consacrato come regole permanenti. Vale a dire, non sarebbe stato necessario un altro disegno di legge per quanto è contenuto in quello oggi al nostro esame. Il salto di qualità l'avremmo invece fatto se avessimo prestato attenzione all'organizzazione del personale dell'ente.

Chi come me ha un'esperienza trentennale, sa che le vere sofferenze negli enti locali vengono dall'inefficacia e dall'inefficienza del loro apparato burocratico. Vi è un timido ritorno, evidentemente necessitato, ma lo avevamo detto quando con la Bassanini si pensò di sopprimerlo, al visto di legittimità sulle deliberazioni proposte, ma questo non è sufficiente. Aver rotto la spina dorsale all'organizzazione burocratica con l'eliminazione di alcune funzioni che prima erano ricondotte al segretario comunale, fa sì che oggi negli enti ci sia una vera e propria anarchia, una vera e propria inefficienza.

Si potrebbe fare qualcosa di utile, invece di voler rimescolare regole già scritte per la stragrande maggioranza (come quella della partecipazione popolare o della fusione o dell'unione dei comuni) che non si concretizzeranno mai fino a quando non ci saranno motivazioni valide che le legittimino. Una spinta adeguata potrebbe venire da notevoli sussidi e contributi che, invece, in questo disegno di legge, non sono previsti. Non si capisce allora perché i comuni dovrebbero fondersi, unirsi o concentrarsi. Il distintivo del presidente della provincia ormai se lo sono dati tutti con lo statuto. Sul trasferimento delle competenze dal prefetto al sindaco non c'è chi non veda che ricondurre alcune materie (quali quelle per esempio dell'ordine pubblico o quelle dell'ambiente) ad un ufficio unico, quale poteva essere quello del prefetto, sarebbe stato

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

quanto mai opportuno. Portarle polverizzate a livello comunale significherà non aver fatto cosa buona.

Infine, signor Presidente, con riferimento a Barletta, se vogliamo che i nostri la smettano di venire a pellegrinare, come giustamente fanno, sperando nell'istituzione della provincia, il Governo dica perché non intende istituirla. Così, alla fine, avremo avuto modo di capire che in questo Stato è possibile che il cittadino e le istituzioni possano avere una risposta. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, avendo a disposizione solo un minuto e trenta secondi, non intendo svolgere alcun intervento. Mi riservo di farlo nel corso dell'illustrazione degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione. Prendo la parola anche per esprimere il voto positivo del Gruppo del Partito Popolare Italiano sul disegno di legge al nostro esame.

Si tratta di un'ennesima modifica della legge n. 142 del 1990. Mi auguro che dopo l'approvazione dei servizi pubblici locali ci fermeremo, perché indubbiamente gli enti locali, che peraltro sollecitano questo provvedimento, chiedono anche certezza delle norme e di non continuare a modificare le norme quando stanno per essere attuate, dato che abbisognano di un minimo di stabilizzazione nel tempo.

Difatti, considero molto importante l'articolo 31 che delega il Governo ad emanare un testo unico perché finalmente si tracci un quadro complessivo dal 1990 ad oggi, con tutte le modificazioni intervenute dopo la legge n. 142 del 1990, che in generale sono state positive ma che hanno creato una situazione di perenne instabilità nelle pubbliche amministrazioni locali.

Andando al merito del provvedimento, mi pare che gli aspetti più rilevanti da sottolineare siano tre.

Vi è innanzi tutto la revisione degli ordinamenti delle autonomie locali con una disciplina più pregnante dell'autonomia statutaria, dunque non solo estesa alla spesa, ma anche autonomia normativa, organizzativa, amministrativa e impositiva. È stata istituita la comunità isolana; c'è una nuova disciplina dell'unione dei comuni e delle comunità montane. Il testo licenziato dalla Camera è un po' labirintico e un po' schizofrenico, ma mi auguro che attraverso il testo unico le norme possano essere riorganizzate e puntualizzate.

Un cenno merita anche il problema irrisolto delle aree metropolitane, che qui si vuole ridisciplinare nella speranza di consentirne finalmente il decollo, anche se finora i veti incrociati e gli interessi

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

contrapposti non hanno mai consentito la concretizzazione di un auspicato intervento sulle aree metropolitane.

Infine vengono definiti lo *status* degli amministratori locali e le indennità.

Si tratta di un disegno di legge semplice e non di grande riforma, ma atteso dai pubblici amministratori. Ci auguriamo che venga approvato, che il Governo faccia buon uso della delega e che adesso ci si fermi nell'introdurre mini modifiche perché – come ripeto per l'ennesima volta – i comuni e gli enti locali abbisognano anche di stabilità normativa e non di continua incertezza. (Applausi dal Gruppo PPI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, la ringrazio non solo di avermi dato la parola, ma di essere alla Presidenza di questa seduta, perché non avrei detto quello che sto per dire se non fosse lei a presiedere questa seduta.

Lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti. Le lacrime non sono più lacrime, sono parole e le parole sono pietre.

Credo che lei, Presidente, abbia conosciuto il senatore Carlo Levi, del quale leggerò un brano.

«La crisi è risolta in ogni uomo che riconosce e vive l'*autonomia*. Autonomia è il senso dell'uomo come luogo di tutti i rapporti. Di fronte all'individuo chiuso nella sua limitatezza, di fronte alla massa diffusa nella sua indistinzione, sta lo Stato, natura impenetrabile. Ma l'individuo è esso stesso stato, e non esiste stato fuori di lui. I suoi limiti sono quelli stessi dell'umanità, infiniti e mutevoli e sempre diversi come i rapporti umani. Nell'autonomia non esiste alterità: l'uno è l'altro, perché essi esistono soltanto nella relazione. La società è dunque reale; non contratto, né lotta o collaborazione di classi, ma continua circolazione di sangue vivo.

L'autonomia colma il distacco tra Dio e l'uomo, tra lo Stato e l'individuo. Per essa l'azione è autogoverno; la legge, intima norma. L'autonomia è ordine: essa non è soltanto il modo attuale della libertà, ma, insieme, libertà e giustizia. E poiché nulla è estraneo all'uomo, non vi sono idoli, né possibilità di sacrificio.

La persona, viva nella complessità dei rapporti umani, è reale nella sua differenziazione. Essa è insieme continuamente creata e continuamente creatrice; per essa, come società, l'autonomia è costituita di un doppio ordine di distinzioni: distinzioni di attività e distinzioni storiche.

Mobile punto di una curva infinita, l'individuo, figlio di un passato eternamente presente, si realizza come capacità di creare. La sua attività è il mondo sempre nuovo: il lavoro non è condanna, ma modo necessario ed originale di esistere. La società autonoma non si distingue perciò in classi economiche, o in caste religiose, o in gerarchie nobiliari e politiche, o in razze predestinate, né si dissolve in una informe eguaglianza, né si contenta di una formale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

parità di diritti, ma si realizza per quello che nell'uomo è umanamente divino, si differenzia nell'opera.

L'individuo è anche memoria: ogni parola è un retaggio, ogni albero verde fu piantato da padri antichi; e ogni paese, ogni istituto storico sono per l'uomo una particolare condizione di vita. La persona autonoma si differenzia perciò non soltanto come attività, ma come storia. Comuni, città, regioni, entità nazionali, tradizioni religiose, varietà di linguaggi, acquistano nell'autonomia il valore non di forme ereditate, ma di realtà attuali, di viventi individuazioni.

L'autonomia è unità differenziata. Poiché essa è unità dell'uomo, liberato dalla scissione, dalla dispersione, dalla crisi, essa è anche unità sociale. Per essa la società esce dalla disgregazione e dalla falsa totalità per diventare organismo.

La società autonoma trova l'unità delle infinite autonomie storiche, delle infinite autonomie creatrici nella *federazione*. Nessuno Stato, nessun ente superiore, nessun idolo sta sopra gli uomini; ma la federazione è essa stessa un immenso individuo, costituito di differenze innumerevoli. La forma del mondo è forma umana: autonomia non significa che *uomo*. L'uomo torna a riconoscersi uomo, e si contempla come il segno di Dio. In questo segno, vinceremo». (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Andreolli. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Cercherò di non utilizzare tutto il tempo a mia disposizione, Presidente.

Il provvedimento che esaminiamo per certi versi è veramente condivisibile e fa parte di tutto il procedimento per le riforme. Quindi, sì agli statuti dei comuni così come sono stati ipotizzati, semmai con una censura per certi limiti che permangono (dirò poi una parola). Si tratta anche della partecipazione popolare e di *referendum*: va bene, possiamo accettarlo. Bene anche la fusione e l'unione fra i comuni, le comunità montane e i circondari; è una normativa valida, efficiente, che sicuramente va in direzione di quell'ordinamento moderno che tutti auspichiamo. Va bene anche la regolamentazione degli emolumenti per i vari amministratori: anche questa è una prova di civiltà, perché è giusto che chi amministra debba essere remunerato per quello che vale e per quello che fa.

Si tratta dunque di una legge nel quadro delle riforme. Secondo noi poteva essere fatto qualcosa di più, specie per quanto riguarda gli statuti dei comuni e i limiti che sono stati posti. Invece di mettere il cavallo in uno steccato ampio lasciandolo libero, abbiamo dato solo una corda più lunga. Quello che censuro è proprio questo, un passo assolutamente non convincente. Si stabilisce che gli statuti dei comuni debbono rispettare determinati princìpi – e su questo siamo d'accordo – però, quando prevediamo che l'entrata in vigore delle nuove leggi che enunceranno detti princìpi abroga le norme statutarie con esse incompatibili, diamo, appunto, la corda più lunga ma la possiamo tirare come vogliamo.

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

Quali sono i nuovi principi che dovrebbe introdurre la nuova legge? Di principi ne conosciamo pochi, sani, fondamentali; e non credo che essi siano rinnovabili attraverso la legge. Questo è dunque un aspetto che limita fortemente il senso di questo procedimento.

Altra censura riguarda il neocentralismo. Siamo tutti afflitti da questa mania perché abbiamo introdotto le norme per il federalismo, abbiamo dato delle libertà statutarie, siamo andati verso il nuovo concetto di sussidiarietà e poi diamo alle regioni dei grandissimi ed enormi poteri per quanto concerne la formazione degli organi periferici; quindi, neocentralismo.

Per quanto concerne le province, non ho presentato né emendamenti, né ordini del giorno, però vorrei apporre la firma all'ordine del giorno n. 6, presentato dai senatori Pieroni e Lubrano di Ricco, se il senatore Pieroni me lo consente, perché a me sembra che sia sicuramente quello più convincente nel testo e quello che più si avvicina alle soluzioni che dovremo adottare; quindi, non istituzione di nuove province fini a se stesse ma solamente uso dei nuovi mezzi che la legge stessa propone, cioè unione e soprattutto fusione dei comuni.

Malgrado ciò e malgrado gli emendamenti, che sono stati presentati non tanto per il merito del provvedimento ma per il modo di procedere che non ci è piaciuto, noi non voteremo contro questo provvedimento riconoscendone alcuni meriti, ma solamente ci asterremo. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lubrano Di Ricco. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola preannunciando il voto favorevole dei Verdi su questo disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento che trae origine dal cosiddetto «pacchetto Napolitano» e che ha avuto un *iter* particolare, suscitando grande interesse in tutti i Gruppi parlamentari, che hanno contribuito ad arricchirlo.

La Commissione affari costituzionali del Senato, durante la prima lettura, ha svolto su questo provvedimento un lavoro certosino sul quale il Gruppo dei Verdi espresse ampia soddisfazione, anche per l'alto numero di emendamenti accolti sia in Commissione che in Aula. Queste considerazioni favorevoli restano tuttora valide. Tuttavia va osservato che il testo attuale ha subito varie modifiche da parte della Camera dei deputati sulle quali occorre spendere qualche parola.

Sono state ulteriormente valorizzate l'autonomia statutaria degli enti locali e le forme di intervento e partecipazione dei cittadini. Sul punto basta richiamare le modifiche in tema di *referendum* locale che sembra aver superato in questo testo la forma estremamente limitativa del *referendum* meramente consultivo.

Molte innovazioni riguardano anche le forme di collaborazione tra gli enti locali e soprattutto il tema dell'unione dei comuni e delle comunità montane.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Noi Verdi siamo particolarmente sensibili a questo tema legato alla tutela di immensi patrimoni forestali e alla tutela dell'assetto idrogeologico. Riteniamo che il testo proposto sia apprezzabile ma non possa considerarsi un punto di arrivo definitivo dell'evoluzione dell'istituto comunità montana. Infatti c'è bisogno ancora di individuare e rimuovere le ragioni per le quali le comunità montane dell'Italia meridionale non riescono a conseguire gli stessi obiettivi di sviluppo socio-economico o, se si vuole, di sviluppo sostenibile che invece sono stati possibili proprio grazie alle comunità montane in altre aree montane del paese.

C'è bisogno su questo tema anche di meglio precisare i rapporti tra pianificazione socio-economica della comunità montana e pianificazione socio-economica degli enti parco. Non vorremmo infatti che si ripetesse il fenomeno tutto italiano della iperpianificazione e dello scoordinamento tra più piani aventi ad oggetto uno stesso territorio.

Avremmo inoltre voluto ridisegnare, come dimostrano i nostri emendamenti in Commissione, gli organi esecutivi di tali enti, aprendoli ad una composizione meno politica e più tecnica e, parallelamente, rafforzare il legame tra comunità montane e comuni componendo l'organo rappresentativo di soli sindaci, con ciò realizzando anche una riduzione del numero dei consiglieri e creando consigli più stabili.

Resta comunque la nostra grande soddisfazione per aver contribuito a superare la necessaria provincializzazione delle comunità montane, che consente di superare la situazione di autonomia limitata di vari comuni montani che avevamo più volte denunciato.

Del Capo III del disegno di legge avevamo proposto uno stralcio, pur sapendo che probabilmente questa era la parte più attesa e richiesta dagli amministratori locali. Infatti, non solo a nostro avviso si ripropone il problema, già sollevato in prima lettura, della nuova disciplina dell'astensione del consigliere interessato all'approvazione dei piani urbanistici, ma le modifiche apportate sul punto dalla Camera rischiano di creare situazioni di estrema incertezza nel governo del territorio. Cosa significa, ad esempio, che durante l'accertamento di eventuali interessi di un consigliere che ha votato il piano, quest'ultimo resta sospeso? E ancora, perché in caso di dimostrazione di tale interesse con sentenza le sole previsioni frutto di interesse sono annullate e sostituite con una variante parziale?

A nostro avviso si rischia di avere troppi piani urbanistici sospesi e, comunque, non si considera, in caso di dimostrazione dell'interesse di un consigliere, la necessaria unitarietà dell'attività pianificatoria.

Delle restanti norme del Capo III avevamo proposto in Commissione uno stralcio: non perché aumenta l'indennità degli amministratori locali, ma perché nei fatti si muta radicalmente il loro *status* al punto tale da superare la onorarietà del loro incarico. L'amministratore locale non sarà più un funzionario onorario, ma si avvicina sempre più ad un titolare di rapporto di lavoro, anche se instaurato con l'elezione dello stesso. Su questo punto avremmo voluto un'ampia riflessione, anche perché esso è totalmente frutto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

Concludo con la segnalazione della norma di cui all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge, introdotta da un mio emendamento. Essa da sola basta a convincere i Verdi ad esprimere un voto più che favorevole all'approvazione del disegno di legge. Essa consentirà di smuovere gli amministratori locali fin troppo pigri nel pretendere il risarcimento dei danni ambientali o, comunque, consentirà alle associazioni di cittadini di sostituirsi ai comuni inerti nel pretenderlo. Inoltre, essa supera la statalizzazione del risarcimento del danno ambientale, prevedendo che in ogni caso il giudice lo liquidi in favore dell'ente locale, mentre l'attuale disciplina del 1986 riserva il risarcimento del danno ambientale al Ministero dell'ambiente.

Per noi Verdi questo disegno di legge significa innanzitutto un'alleanza tra cittadini ed enti locali per l'effettività dell'istituto del risarcimento del danno ambientale, purtroppo non garantita affatto a livello centrale. (Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo e del senatore De Carolis. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Avogadro. Ne ha facoltà.

AVOGADRO. Signor Presidente, svolgerò un breve intervento che ha anche la valenza di una dichiarazione di voto.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare ha avuto, come sappiamo, un lungo *iter*, a partire dalla data di presentazione in Senato nel lontano 1° ottobre 1996. La Lega Nord-Per la Padania indipendente si aspettava molto di più da tale provvedimento; se è vero che la logica che è alla base di questo disegno di legge è la stessa che ispira le cosiddette «leggi Bassanini», cioè quella di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, è altrettanto vero che in quest'Aula sono state apportate proposte utili ma certamente insufficienti per affermare di aver raggiunto tale scopo. Il provvedimento è venduto all'opinione pubblica e agli amministratori locali come la panacea di tutti i mali degli enti locali, come la risoluzione del principio di autonomia impositiva, come la realizzazione di un vero federalismo; noi riteniamo invece che tali elementi non siano insiti nel testo che, al contrario, da questo punto di vista è molto carente.

Vi sono certamente alcuni elementi positivi come l'aumento del numero degli assessori, la disciplina e l'aumento dell'indennità degli amministratori; tuttavia, l'impianto delle autonomie locali rimane fondamentalmente lo stesso. A nostro avviso, infatti, non è plausibile che il Parlamento possa accontentarsi di quanto si sta approvando; in particolare pensiamo che i nostri amministratori locali non saranno soddisfatti di questa sorta di autonomia dimezzata prevista dalla normativa di riforma in esame.

Passando sommariamente in rassegna alcuni aspetti rilevanti ai fini di una valutazione del provvedimento in esame, si può per esempio notare come alle comunità locali sia riconosciuta l'autonomia, ma non la radice della vera autonomia che è l'autonomia finanziaria;

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

riteniamo che soltanto quest'ultima sia veramente essenziale, mentre altri tipi di autonomia interessano relativamente.

Nel lungo *iter* trascorso e nei lavori fin qui condotti, anche nell'altro ramo del Parlamento da cui il provvedimento è stato appena licenziato, la Lega Nord si è fatta promotrice di alcune proposte che ritenevamo incisive, chiedendo ad esempio il trasferimento di alcune competenze dai prefetti ai presidenti della provincia e ai sindaci. Accoglierle sarebbe stato un segnale chiaro che la maggioranza – riteniamo non casualmente – non ha voluto recepire. Avevamo cercato di presentare per l'ennesima volta emendamenti volti a concedere ai residenti qualche beneficio aggiuntivo per l'assunzione negli enti locali siano essi province o comuni, ma anche questa proposta non è stata accolta.

Per le ragioni finora espresse, quindi, riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia totalmente inadeguato all'obiettivo di raggiungere un'autentica autonomia degli enti locali e pertanto il nostro voto non può essere favorevole.

Se il Presidente lo consente, vorrei lasciare al senatore Rotelli il tempo ancora a disposizione del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei precisare che condivido buona parte delle considerazioni che sono state espresse dai colleghi nei loro interventi. In particolare, condivido l'osservazione che non tutte le innovazioni introdotte dalla Camera sono migliorative. Certamente è così; anch'io credo che complessivamente il testo licenziato dal Senato fosse più efficace, ma ritengo – come ho detto – che l'urgenza dell'approvazione definitiva debba essere ritenuta in questo momento prevalente.

Condivido la considerazione che questo disegno di legge non ha quel carattere di organicità e sistematicità che aveva, al momento dell'approvazione, la legge n. 142 del 1990. Noto però che il cambiamento in questi ultimi anni è stato molto rapido e la nostra legislazione ha avuto in qualche modo un carattere alluvionale nel seguire questo cambiamento. Non a caso è stata introdotta la norma, richiamata dal collega Andreolli, relativa all'adozione di un testo unico, che avrà certamente una funzione utilissima di sistemazione della normativa che si è stratificata in questi ultimi anni.

Sono d'accordo con le preoccupazioni per i consigli espresse, per esempio, dal collega Marchetti. Anch'io ritengo che non siamo ancora giunti ad una soluzione soddisfacente per quanto riguarda le assemblee rappresentative, che oggi sono un punto di effettiva debolezza del sistema del governo locale.

Non sono invece d'accordo sul punto che sarebbe stato un miglioramento tornare indietro su scelte fondamentali, che sono state adottate comunque nel senso della maggiore autonomia e responsabilità con norme innovative sui controlli, per esempio, e sui segretari

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

comunali, che secondo me hanno costituito una svolta positiva e continuano ad esserlo.

In conclusione, vorrei spendere specificamente una parola su un richiamo fatto dalla collega Dentamaro, che credo meriti una spiegazione ed un commento da lasciare a verbale. La collega Dentamaro ha ricordato l'introduzione del concetto del coordinamento, da parte della provincia, della sua comunità di riferimento. Ora, vorrei lasciare a verbale, perché serva per la futura interpretazione, che il concetto che la provincia coordina lo sviluppo della comunità non può intendersi come coordinamento, nel senso strettamente proprio del diritto amministrativo, degli enti esponenziali. In sostanza, con questa previsione, a mio avviso, non si introduce un coordinamento dei comuni nell'ambito provinciale. Non si tratta di una funzione di indirizzo e di coordinamento di altri enti, proprio perché è piuttosto un coordinare lo sviluppo della comunità, che ovviamente è un'entità unitaria riferita alla provincia. Il coordinamento dello sviluppo nelle sue varie parti, quindi, è un concetto che secondo me nulla ha a che fare con quello strettamente tecnico di coordinamento e a mio giudizio indica soltanto l'intento del legislatore che la provincia eserciti le proprie funzioni relative alla comunità di riferimento in modo coordinato, in modo cioè da assicurarne uno sviluppo equilibrato. Se non fosse così, questo concetto di coordinamento sarebbe palesemente inaccettabile perché implicherebbe una gerarchia fra gli enti locali, ed in particolare una sorta di gerarchia a favore della provincia e a sfavore dei comuni.

Pertanto, desidero lasciare a verbale questa interpretazione, proprio perché giustamente la collega Dentamaro ha rilevato l'introduzione di un termine che può essere male inteso e che secondo me, invece, va correttamente letto. Diversamente, dovremmo ritenerlo del tutto inaccettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, è vero che questo disegno di legge, presentato nel 1996, apparteneva ad un pacchetto complessivo di riforme che riguardavano gli enti locali ma l'esperienza ci ha poi dimostrato che era importante approvare intanto le norme più urgenti e più mature. È nata così la legge n. 127 del 1997. Insieme a questa il Parlamento ha accolto la proposta del Governo, diventata poi legge n. 59 dello stesso anno, e da quella è nato il decreto legislativo n. 112 del 1998 ed una serie di altri decreti legislativi che incidono tutti sull'ordinamento degli enti locali, decreti a loro volta ritoccati per cui abbiamo avuto i cosiddetti provvedimenti Bassanini bis, ter e quater. Tutta questa normativa si è occupata di enti locali. Ciò spiega, insieme con il percorso della Commissione bicamerale, che ha predisposto un progetto di riforma della Parte II della Costituzione e del Titolo V, perché non fosse possibile fare quel tanto di revisione organica della legge n. 142 del 1990 che si è tentato di fare in questa sede. Non era

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

possibile farlo prima e contemporaneamente a tutti gli interventi legislativi che ho sopra elencato.

Aggiungo che questa non è la panacea di tutti i mali. Il Governo non lo ha mai sostenuto e tanto meno lo ha sostenuto chi parla. La legge n. 142 è importante, seria e ben fatta; non si trattava di riscriverla ma di fare un'opera di aggiornamento: questo è ciò che il Parlamento ha fatto. Quindi, ringrazio sia la Camera sia il Senato per il lavoro svolto sul testo che il Governo aveva predisposto. Credo che almeno alcune norme siano utili per il riaccorpamento non dei comuni ma dell'azione amministrativa.

In questo spirito mi auguro che l'applicazione pratica di questa legge ci farà fare dei passi in avanti nella operatività degli enti locali, essenziale proprio perché quei decreti legislativi di trasferimento prima citati possano vedere una pratica applicazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che gli emendamenti 19.105, 20.100, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6 risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non direttamente correlati a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L'esame dell'ordine del giorno presentato dal senatore Pardini è rinviato al termine della votazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, ringrazio i colleghi del Gruppo della Lega Nord che mi hanno concesso il tempo a loro disposizione. Non vorrà certo che non lo usi.

La legge n. 142 fu una pessima legge, incapace di risolvere qualsiasi problema; la legge che stiamo per votare riesce a peggiorare la legge n. 142 dieci anni dopo.

Sarò brevissimo, signor Presidente, sul punto: ci si è resi conto che la legge n. 142 era troppo centralistica. Poiché non si poteva dire che la legge regionale «disciplina» si è utilizzata la parola «indica» e con ciò è stato risolto il problema.

Al comma 1 dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il testo di legge recita: «2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente», come se un comune o una provincia fossero la Fiera di Milano, d'Oltremare o del Levante. Lo statuto di un comune non è ciò che detta l'organizzazione dell'ente, è l'espressione della comunità, è ben altro.

Il comma 2-bis dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati recita: «La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province». Qui siamo in palese incostituzionalità; l'ordinamento dei comuni e delle province e l'esercizio delle loro funzioni possono essere oggetto soltanto di una legge generale della Repubblica, *ex* articolo 128 della Costituzione. Dicendo: «legislazione» si rende possibile che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

sia non soltanto una generica legislazione statale, ma anche una qualsiasi legislazione regionale.

Per ora mi fermo qui, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

BOSI. Signor Presidente, farò una brevissima illustrazione, del complesso degli emendamenti che portano la mia firma, perché sono tutti guidati da una stessa logica.

Tra l'altro, voglio far notare ai colleghi che la grande maggioranza di questi emendamenti erano stati, o totalmente, o parzialmente, accolti nel testo varato dal Senato e sono stati da me ripresentati in quanto sono stati modificati e cassati dalla lettura della Camera. Ora, l'insistenza nel riproporre questi emendamenti sta nel fatto che ritengo ... (Brusio in Aula) ... C'è un po' di eccitazione in qualche collega, eccitazione che condivido, nel senso che non è molto gratificante il clima nel quale ci troviamo a dover discutere di una materia così importante, con una non disponibilità ad un confronto per pervenire ad un miglioramento del provvedimento; ne fa testimonianza l'intervento del relatore Villone. Però, questo diventa un confronto falso; non è un confronto vero, perché quando si parla sapendo che ciò che si dice non trova ascolto, non è finalizzato ad incidere nella struttura del provvedimento, francamente si parla più, come si suol dire, per onor di firma che non per produrre attività legislativa.

Adesso, non è né l'ora, né il momento giusto per parlare ad onor di firma, ma il sacrificio di dover intervenire e argomentare è unicamente giustificato se finalizzato al miglioramento del provvedimento legislativo. Pertanto, la difficoltà nella quale noi ci troviamo è seria. Io debbo solo dire che si perde una grande occasione; si perde l'occasione di migliorare un provvedimento importante, che è destinato ad incidere sulla vita degli enti locali.

Nella formulazione uscita dal Senato erano stati accolti degli emendamenti – alcuni su proposta del nostro Gruppo – che consentivano all'attività dei consigli comunali di poter esprimere quell'esigenza di partecipazione che in fondo legittima l'esistenza stessa del consiglio comunale. Erano stati accolti emendamenti e parti di emendamenti che davano alle opposizioni un ruolo di controllo maggiore di quanto invece poi nella lettura della Camera si è consentito.

In sostanza, qui c'è un tornare indietro, con un disegno di legge che invece prevede solo aspetti di gratificazione economica per le cariche di assessore e di sindaco e la possibilità di aumentare il numero delle prime. Ossia, c'è una pressione, esercitata anche sull'Aula del Senato, per approvare un provvedimento che gratifica ed è fortemente atteso dagli amministratori locali, in quanto risolve alcuni loro problemi personali. Tutto il resto, signor Presidente del Senato e signori rappresentanti del Governo, è messo in soffitta.

In questo davvero concordo con quanto auspicava il senatore Villone, ossia un nuovo intervento del Governo, almeno così ho interpretato ciò che ha detto, nel quale si possa ragionare un po' più pacatamente e seriamente su alcuni aspetti politici del provvedimento. Questo perché

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

negli enti locali ci sono gravi segni di malessere e di frustrazione nella partecipazione e nell'esigenza di dare non solo una stabilità, ma anche un'amministrazione più partecipata, garantita e controllata. Questo era il senso degli emendamenti da me presentati. Adesso voglio svolgere...

PRESIDENTE. Senatore Bosi, non è possibile, non è che lei avesse un minuto e trentasette secondi per l'intervento in discussione generale e poi un'ora per l'illustrazione degli emendamenti: lei disponeva di un minuto e trentasette secondi complessivamente. Quindi, mi dispiace, ma debbo toglierle la parola. (Proteste del senatore Bosi). Senatore Bosi, non posso farla continuare, anche perchè alle ore 23 metteremo in votazione il disegno di legge al nostro esame. L'autonomia delle Camere consente a ciascuno di svolgere un intervento, ma con riferimento anche alle valutazioni della Conferenza dei Capigruppo, che non è un'astrazione, bensì un organo al quale partecipano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Aula. Se il provvedimento non soddisfa, lo cambiamo, ma non possiamo dire che siamo costretti ad approvarlo anche se nutriamo su di esso una serie di riserve. Allora, ha ragione il senatore Rotelli quando dice che non soltanto si fa morire la legge n. 142 del 1990, ma anche tutte le successive modificazioni, perchè non c'è niente di valido che faccia il Parlamento. Almeno queste sono le tesi radicali che, naturalmente, non trovano il consenso del Presidente del Senato. (Applausi dal Gruppo PPI).

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIGNERI, segretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Bosi.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, dire che la provincia coordina la propria comunità, è cosa che non sta né in cielo né in terra. Il coordinamento, infatti, è un potere, quindi dire che la provincia lo esercita nei confronti della comunità è cosa assolutamente strampalata.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.101 e 2.102 della senatrice Dentamaro e 2.103 del senatore Marchetti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne l'emendamento 2.103 di cui chiedo il ritiro; altrimenti esprimo parere contrario anche su quello.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Rotelli, identico all'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 2.103.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, dopo anni e anni di «lotta» finalmente la Camera si è decisa a togliere la parola «consultivi»: i *referendum* possono essere anche deliberativi. Questa sarebbe la novità.

Tuttavia, non si sono obbligati i consigli comunali ad adottare il *re-ferendum* deliberativo, ma si dice «possono». I consigli comunali non lo introdurranno e quindi continueranno ad ostacolare lo sviluppo della democrazia diretta, cioè i *referendum* deliberativi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Si intende che il senatore Marchetti abbia dato per illustrato l'emendamento 4.101.

DENTAMARO. L'emendamento 4.100 si illustra da sé.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

IULIANO. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti ed accoglie l'ordine del giorno; poiché esso riguarda la giustizia amministrativa, faccio presente che è in atto un percorso legislativo sulla materia, in cui questo tema potrà essere affrontato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 4.101.

Poiché l'ordine del giorno n. 1 è stato accolto dal Governo, non lo metto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, al comma 2 dell'articolo 6, nel testo licenziato dal Senato, con fatica ma con il consenso del Governo, era stata delineata la possibilità di una politica di fusione dei piccoli comuni. La Camera ha soppresso completamente il comma e ha introdotto una serie di norme il cui effetto è di rendere definitivamente impossibile la fusione dei comuni. L'unione dei comuni viene introdotta in maniera indiscriminata, per cui si può anche avere la fusione fra grandissimi comuni. La strada battuta in tutta l'Europa nordoccidentale, nessun paese (nemmeno la Francia) escluso, è da noi interamente abbandonata, siamo fuori del cammino dell'Europa comunitaria.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105 e 6.106 si intendono illustrati.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Rotelli, identico all'emendamento 6.104, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Rotelli.

# Non è approvato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2, cui il senatore Iuliano ha aggiunto la propria firma.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro di questo ordine del giorno, perché o è materia di iniziativa legislativa che spetta al Parlamento e che non si può impegnare il Governo ad adottare, oppure è materia statutaria. Mi sembra davvero inappropriato come ordine del giorno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa all'invito al ritiro, perché la composizione del consiglio comunale, quando il comune sia frutto di fusione, è questione che va risolta, anche secondo gli indirizzi di questo testo, in sede statutaria e non con un disegno di legge di iniziativa governativa o comunque approvato dal Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, accoglie l'invito al ritiro?

IULIANO. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Senta questa, Presidente... (*Ilarità*): «Le comunità montane sono unioni montane, ... ». Lei lo ha mai sentito dire? Le comunità montane sono unioni montane; e le unioni montane cosa sono? Non si sa. Faccio questa obiezione al Governo e il Governo mi risponde: «Sì, quando faremo il testo unico bisognerà correggere». Il testo unico adesso serve a questo, a correggere le definizioni istituzionali che sono contenute nelle leggi che poi dovranno confluire nel testo unico! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale e Centro Cristiano Democratico*).

PRESIDENTE. L'emendamento 7.101 si intende illustrato.

CARPINELLI. L'emendamento 7.102 è diretto a rendere omogenei gli esecutivi delle comunità montane rispetto a quelli dei comuni e delle province. Tuttavia, Presidente, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti all'articolo 7 si intendono illustrati

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 7.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 7.

Quanto alla battuta del senatore Rotelli, il testo non è perspicuo ma è comunque chiaro, nel senso che intende dire che le comunità montane sono innanzi tutto unioni di comuni, s'intende, montani.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

In questo senso alla prossima occasione correggeremo la dizione letterale del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

È stato presentato dal senatore Carpinelli il seguente ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 7.102:

«Il Senato,

considerato che

con l'articolo 7 del disegno di legge in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali si modificano le norme relative alle comunità montane;

in particolar modo, si pone l'esigenza di estendere la possibilità di scelta da parte del consiglio comunale dei componenti dell'organo esecutivo delle comunità montane, ad esclusione della carica di presidente, anche a cittadini che non ricoprano la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dello stesso comune;

# impegna il Governo

in sede di redazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ad intervenire in tal senso, prevedendo che non siano solo sindaci, assessori o consiglieri comunali a rappresentare i comuni nell'organo esecutivo delle comunità montane, ad esclusione della carica di presidente».

100 (Già 7.102) CARPINELLI

Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Il relatore esprime parere positivo a tale ordine del giorno. Vorrei però sentire il Governo se ritiene di poter inserire questa modifica in una sistemazione organica della figura della comunità montana, il che forse è anche discutibile. Non sono sicuro che ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Il testo unico diventa una novità anche dal punto di vista formale.

VILLONE, *relatore*. Ho qualche perplessità, vorrei sentire il Governo.

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il testo di quest'ordine del giorno va nella direzione contraria all'orientamento che si è affermato alla Camera con una larghissima maggioranza; naturalmente con alcuni voti contrari ma non con posizioni di Gruppo contrarie. L'idea fondamentale è stata esattamente quella di far sì che il ceto politico degli enti locali componenti la comunità montana e il ceto politico rappresentativo e di governo della stessa fossero coincidenti.

Quindi, il Governo non può accettare quest'ordine del giorno che è esattamente contrastante con l'idea di fondo contenuta nel nuovo articolo 7.

Aggiungo che in materia resta una significativa competenza legislativa regionale e quindi questa è una seconda ragione per la quale non ci si può impegnare su questa linea.

PRESIDENTE. Senatore Carpinelli, intende mantenre l'ordine del giorno?

CARPINELLI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dai senatori Stiffoni e Rossi.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Tarolli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dai senatori Stiffoni e Rossi.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.107, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dalla senatrice Dentamaro.

# Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Metto ai voti l'articolo 7.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tale emendamento.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

# È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signor Presidente, avevamo stabilito che gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato potessero non essere situati nel capoluogo di provincia ma anche in altri comuni. Cosa pensa lei che abbia fatto la Camera: soppresso!

PRESIDENTE. L'emendamento 9.101 si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario a tali emendamenti.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo esprime parere contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ricordo che sull'articolo 9 il Senato aveva svolto una riflessione particolare. La legge n. 97 del 1994, recante norme in favore della montagna, prevede la localizzazione di strutture statali anche in comuni che non siano capoluoghi di zone montane. Nel testo in esame tale possibilità è limitata a ragioni di economicità e di efficienza, rovesciando il ragionamento sotteso alla già citata legge in favore della montagna. Inoltre, è stato soppresso il comma 2, che recava una previsione – se non ricordo male l'avevo proposta io stesso – volta ad evitare che le amministrazioni centrali siano sempre localizzate nel comune di Roma. Il passo indietro compiuto dalla Camera è nettamente contrario a quella impostazione più ampiamente federalista dello Stato, cui la maggioranza si richiama spesso. Esprimo dunque un voto contrario sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, non ha più tempo a disposizione. Non posso essere parziale, diversamente la senatrice Dentamaro avrebbe il diritto di sentirsi discriminata.

ROTELLI. Signor Presidente, ha calcolato anche i tempi dei colleghi della Lega?

PRESIDENTE. Sì.

ROTELLI. Dalla contabilità dei tempi del Gruppo, mi sembra che non lo abbia fatto.

PRESIDENTE. Controllo subito, senatore Rotelli. In effetti lei dispone ancora di quattro minuti e quaranta secondi per gentile concessione dei colleghi della Lega. Ha pertanto facoltà di intervenire.

ROTELLI. Signor Presidente, al comma 2 dell'articolo 11 si afferma che «I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa». In questa epoca di elezione diretta dei sindaci, di organi monocratici e quant'altro, si è perduto di vista il fatto che l'organo fondamentale di un comune è il consiglio comunale; l'organo fondamentale della provincia è il consiglio provinciale (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert); l'organo fondamentale della regione è il consiglio regionale. Siamo ridotti al punto che tutto ciò che è riconosciuto ai consigli comunali è l'autonomia funzionale e organizzativa. (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico, Alleanza Nazionale e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Rotelli.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dalla senatrice Dentamaro.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 11, da intendersi illustrato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, relatore. Esprimo parere contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Dentamaro, con l'intesa che, se respinto, si intende approvata la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

ROTELLI. La rubrica dell'articolo 12 è la seguente: «Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco». Siamo ammirati, stupiti. Viva Luigi Einaudi!

Ma state a sentire il contenuto dell'articolo: «Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali». In sostanza, l'onere che attualmente hanno i prefetti di avvertire i comuni e le popolazioni del rischio di calamità naturali viene addossato ai sindaci, che naturalmente non hanno gli strumenti necessari per fare quanto sopra. Quindi, questo non è un trasferimento di competenze, bensì un addossamento di responsabilità, che dai prefetti vengono trasferite ai sindaci. Per questo motivo ho chiesto la soppressione dell'articolo 12. (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario. Segnalo che alla Camera l'emendamento è stato proposto dalla Lega ed è stato approvato anche dal Polo. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo*).

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, capisco lo sbalordimento di alcuni senatori, ma sono certa che il collega Rotelli abbia letto gli atti della Camera.

Questo articolo nasce da una serie di emendamenti presentati dal Gruppo Lega Nord, che appunto trattavano l'argomento del trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco. Tuttavia, si trattava di proposte già superate, in quanto quelle norme erano inserite in testi già in vigore e quindi non era possibile accogliere gli emendamenti in questione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

La norma contenuta nell'attuale articolo 12, per la verità, non era prevista in nessun altro testo vigente e quindi in questo spirito l'emendamento è stato accolto. (Commenti dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia). Si è specificato, però, che questo dovere d'informazione, che adesso sarà in capo al sindaco, non viene meno per i prefetti, perché la fonte di questo tipo d'informazioni sulle calamità restano i prefetti, i quali, invece di dare direttamente l'allarme alla popolazione, si rivolgeranno ai sindaci. La differenza è soltanto questa. (Vivaci commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale. Ilarità). Ripeto, la fonte delle informazioni continueranno ad essere i prefetti. Da questo punto di vista, quindi, non viene tolto alcun onere ai prefetti. (Commenti del senatore Novi).

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei non è ascoltato dalla Presidenza, con rammarico del Presidente.

NOVI. Ho detto che allora il sindaco è declassato a megafono del prefetto! (Applausi del senatore Specchia).

ASCIUTTI. Bravo!

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.100, presentato dal senatore Rotelli, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

# È approvato.

PEDRIZZI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

# È approvato.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 12.

L'emendamento 12.0.1, presentato dalla senatrice Dentamaro, si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, relatore. Esprimo parere contrario.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Anch'io.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1 con l'intesa che, se respinto, si intende approvata la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Assemblea - Resoconto Stenografico

21 Luglio 1999

## Verifica del numero legale

ROTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale, giacché il relatore si è permesso ciò che non poteva.

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Rotelli, nella Conferenza dei Capigruppo si era tra l'altro convenuto che alle ore 23 avremmo concluso la discussione del disegno di legge con l'approvazione del testo, senza richiesta della verifica del numero legale. Naturalmente, tale richiesta è in facoltà di ciascun parlamentare. Prendo, però, atto che lei contravviene ad una decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla seduta antimeridiana di domani. (Proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale). Non è il caso di sospendere alle ore 23,10. Avevamo d'altronde convenuto che avremmo concluso i nostri lavori fino alle ore 23 e vi era stata assicurazione che non si sarebbe fatto ricorso alla richiesta di verifica del numero legale. (Reiterate proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale). Voi amate d'altronde rimanere a Roma anche nel pomeriggio di giovedì e, poiché presiederò la seduta pomeridiana di domani, sono contento di stare insieme a voi.

# Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 luglio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1999

## II. Discussione congiunta del documento:

Relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia sul rapporto tra televisione e minori (*Doc.* XVI, n. 10).

- e della mozione n. 415.

# III. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
- 2. VILLONE e D'ALESSANDRO PRISCO. Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare (4150) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 22,50).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

# Allegato A

#### DISEGNO DI LEGGE

# Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553)

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

**Approvato** 

- 1. È riconosciuto «organo antico avente valore artistico» ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito da almeno cinquanta anni e corrispondente alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui all'articolo 2.
- 2. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 2.

Approvato con un emendamento

1. È istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico avente valore artistico, di seguito denominata «Commissione». Ne fanno parte un rappresentante del competente comitato tecnico-scientifico del Consiglio per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che la presiede, un soprintendente, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in organaria designato dall'Ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana. Fino alla costituzione del predetto comitato tecnico-scientifico, la Commissione è presieduta da un componente del comitato di settore per i beni artistici e storici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Assemblea - Allegato A

21 Luglio 1999

## 2. La Commissione:

- a) definisce i criteri di attribuzione della qualifica di «organo antico avente valore artistico»;
- b) attribuisce la qualifica di cui alla lettera a) agli organi in possesso dei requisiti richiesti;
- c) cura, avvalendosi delle Soprintendenze competenti per territorio, la redazione di un inventario nazionale degli organi di cui alla lettera b);
- d) stabilisce i criteri per la documentazione tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3;
- *e)* demanda alle Soprintendenze competenti per territorio, che riferiranno annualmente, la vigilanza sulle modalità dei restauri.
- 3. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni.

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, dopo le parole: «un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite» aggiungere le seguenti parole: «un rappresentante dell'Accademia di musica italiana per organo».

Respinto

2.1 Bosi

Al comma 2, sopprimere le lettere b) ed e); conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: «organi di cui alla lettera b)» con le altre: «organi antichi aventi valore artistico».

V. nuovo testo

2.2 Il Governo

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «attribuisce» inserire le seguenti: «tramite gli organi competenti per territorio».

Sopprimere la lettera e) e, conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le Soprintendenze competenti per territorio riferiscono annualmente alla Commissione di cui al comma 1 sulla vigilanza e sulle modalità dei restauri».

2.2 (Nuovo testo)

Il Governo

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

# ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

Approvato con un emendamento

- 1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico deve avere come scopo prioritario il ripristino con metodo filologico delle originali caratteristiche strutturali, foniche, di intonazione e di temperamento degli organi medesimi, rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento.
- 2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.
- 3. Le spese relative alla documentazione tecnica e fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*), concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, nel limite di 300 milioni annue.
- 4. Per il restauro degli organi antichi aventi valore artistico è autorizzato il rimborso del 20 per cento delle spese sostenute dai proprietari o dai committenti e documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del Ministero per i beni e le attività culturali in conformità alle norme vigenti, entro il limite di lire 3.500 milioni annue.

# **EMENDAMENTO**

Al comma 4, sostituire le parole: «è autorizzato il rimborso del 20 per cento» con le seguenti: «è autorizzato il rimborso fino al 20 per cento».

Approvato

3.1 Il Relatore

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

#### ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 5.

Approvato

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

# ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 6.

Approvato con un emendamento

- 1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi annue a decorrere dal 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

#### **EMENDAMENTO**

Al comma 1, sostituire le parole: «si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999».

Approvato

6.1 Il Relatore

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

#### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B)

# ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### CAPO I

#### REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 1.

Approvato

(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi».
- 2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette».
- 3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi fissati dalla legge».

#### **EMENDAMENTI**

Sopprimere il comma 1.

Respinto

1.100

ROTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «ove costituite» aggiungere le seguenti: «nonchè una loro rappresentanza negli organi collegiali di controllo delle aziende e delle istituzioni dipendenti dall'ente ed in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge».

Respinto

1.101

Bosi

Al comma 1, aggiungere alla fine le parole: «nonchè i referendum Respinto deliberativi, costitutivi e abrogativi».

1.102

Rotelli

Sopprimere il comma 2.

Respinto

1.103

ROTELLI

Sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

Respinto

«2-bis) Gli statuti comunali e provinciali sono adeguati ai principi posti dalle leggi generali della Repubblica sull'ordinamento e sulle funzioni».

1.104

Rotelli

Al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: «La legislazione» sono sostituite dalle parole: «La legge generale della Repubblica».

Respinto

1.105

ROTELLI

Assemblea - Allegato A

21 Luglio 1999

# ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 2.

Approvato

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

- 1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. (Autonomia dei comuni e delle province). -1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
- 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il princìpio di sussidarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».
- 2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 3, le parole: «disciplina la», sono sostituite dalle seguenti: «indica i principi della»;
- b) al comma 4, la parola: «determina» è sostituita dalla seguente: «indica»:
- c) al comma 7, le parole: «fissa i criteri e le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «indica i criteri e fissa le procedure» e le parole: «per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti e gli strumenti della programmazione».

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, capoverso 3, sono soppresse le parole: «e ne Respinto coordina».

2.100 Rotelli

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

**Respinto** 

**Decaduto** 

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «ne promuove e ne Id. em. 2.100 coordina» con le altre: «e ne promuove».

2.101 Dentamaro

Al comma 1, capoverso 5, le parole da: «I comuni» fino a: «attraverso le» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie ed esercitano altresì quelle ad essi conferite con legge dello Stato e della regione. Nell'esercizio delle funzioni applicano il principio di sussiduarietà anche rispetto alle».

2.102 Dentamaro

Al comma 1, capoverso 5, al primo periodo sopprimere le parole: «e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione» e al secondo periodo sostituire dalle parole: «svolgono le loro funzioni anche» fino alla fine del comma, con le altre: «esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione».

2.103 Marchetti

Al comma 1, capoverso 5, sono soppresse le parole: «e di quelle Respinto conferite loro con legge dello Stato e della regione».

2.104 Rotelli

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo. Respinto 2.105

# ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Partecipazione popolare)

1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 – ( $Partecipazione\ popolare$ ) – 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
- 4. Le consultazioni e i *referendum* di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali».

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, capoverso 4, dopo la parola: «referendum», aggiungere le parole: «deliberativi, costitutivi e abrogativi».

3.100 Rotelli

Al comma 1, capoverso 4, è soppressa la parola: «non». Respinto 3.101

# ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini)

- 1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.»;
- b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
- «Art. 23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24».
- 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e dei gestori di pubblici servizi» con le altre: «, dei soggetti gestori di pubblici servizi e delle Autorità di garanzia e vigilanza», e sopprimere il secondo periodo.

Respinto

4.100 Dentamaro

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia» fino alla fine del comma, con le altre: «e delle Autorità di garanzia e vigilanza».

Decaduto

4.101 Marchetti

# ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione (\*) (\*\*)

considerato che durante la lettura del disegno di legge alla Camera dei deputati è stato soppresso un comma che prevedeva una regolamentazione dei costi per la giustizia amministrativa, disponendo un deposito forfettario al momento dell'iscrizione a ruolo di ricorsi, e il versamento all'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti al momento della definizione del giudizio;

considerato che complessivamente tale disposizione non avrebbe sottratto entrate all'erario, ma semplicemente evitato che il ricorrente debba anticipare le spese;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

considerato che era una disposizione tesa a favorire la trasparenza amministrativa e a rendere più facili le azioni popolari;

considerato che comunque, seppure per altre vie e diverse formulazioni, la materia richiede di essere regolata, nello spirito che sta alla base delle previsioni che regolano l'azione popolare, il diritto d'accesso e di informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perchè la materia sia comunque regolata, per evitare che l'accesso alla giustizia per i cittadini sia teoricamente consentito, ma nei fatti ostacolato da oneri eccessivi.

9.1388-B.1. Besostri

# ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Interventi per lo sviluppo delle isole minori)

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

# ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni)

- 1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e in-

<sup>(\*)</sup> Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Iuliano.

<sup>(\*\*)</sup> Accolto dal Governo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

centivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26»;

- b) al comma 4, le parole: «di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «agli eventuali» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
  - c) il comma 5 è abrogato.
- 2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «Art. 12. (Municipi). I. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.
- 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione».
- 3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «da essa proposti».
- 4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».
- 5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. (*Unioni di comuni*). -1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
- 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
- 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
- 4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».
- 6. Dopo l'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
- «Art. 26-bis. (Esercizio associato delle funzioni). 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
  - a) nella disciplina delle incentivazioni:
- 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
- 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione».
- 7. L'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 6 del presente articolo, avviene entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei princìpi enunciati nel citato articolo 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale disciplina si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
- 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

Respinto

Respinto

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le Regioni individuano gli ambiti per la gestione sovracomunale di funzioni e servizi al fine di attuare, nel termine indicato dalla legge regionale, previa determinazione dei comuni interessati, la fusione degli stessi».

6.100 Rotelli

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «nelle apposite sedi concertative» con le altre: «interessati, mediante gli strumenti e procedure di accordo e concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998».

6.101 Dentamaro

Al comma 1, sopprimere la lettera c). Respinto

6.102 Dentamaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto

- «1-bis. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) il comune derivante dalla fusione e l'unione ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;
- b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalità locale gravante sulla popolazione interessata;
- c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere della fiscalità locale».

6.103 Rotelli

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Id. em. 6.103

- «1-bis. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) il comune derivante dalla fusione e l'unione ricevono, per un periodo determinato, finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;
- b) l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalità locale gravante sulla popolazione interessata;
- c) lo statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalità con le quali la riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzichè per la riduzione dell'onere della fiscalità locale».

6.104 Dentamaro

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Le unioni di comuni sono costituite da due o più comuni contermini per esercitare congiuntamente tutte le funzioni non esercitabili separatamente da ciascun comune ed hanno la durata di tempo fissata dalla legge regionale in funzione della fusione dei comuni stessi».

6.105 Rotelli

Sopprimere il comma 6.

Respinto

Respinto

6.106 Rotelli

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, Ritirato (\*)

per facilitare la fusione di comuni o la costituzione di città metropolitane, ostacolate spesso da vincoli nominalistici o da timori dei comuni più piccoli di essere assorbiti con perdita di identità e rappresentanza nel comune più popoloso,

impegna il Governo affinché:

nella composizione del consiglio comunale sia salvaguardata la rappresentanza della popolazione residente nei comuni preesistenti alla

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

fusione, con riserva di seggi proporzionale alla consistenza degli abitanti;

nell'ambito di circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti siano eletti prosindaci o sostituti del sindaco che lo sostituiscano e rappresentino con funzioni e nei casi previsti dallo statuto;

organi rappresentativi delle circoscrizioni corrispondenti ai comuni preesistenti partecipino ai lavori della giunta municipale con modalità fissate dallo statuto.

9.1388-B.2. Besostri

# ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Comunità montane)

- 1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «Art. 28. (*Comunità montane*). 1. Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- 2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.
- 3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
  - 4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:
    - a) le modalità di approvazione dello statuto;
    - b) le procedure di concertazione;
    - c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
  - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

<sup>(\*)</sup> Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Iuliano.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
- 6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana.
- 8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
- 9. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».
- 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
- 3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

Respinto

**Respinto** 

Trasformato

nell'odg n. 100

rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «Le comunità montane sono costituite fra comuni montani e parzialmente montani per l'esercizio associato delle funzioni comunali fino alla fusione dei comuni stessi in comuni corrispondenti alle precedenti comunità montane».

7.100 Rotelli

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «Le comunità montane sono unioni costituite da comuni anche solo parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per l'esercizio di funzioni proprie e delegate, nonchè per l'esercizio associato delle funzioni comunali, con l'obiettivo della valorizzazione della montagna».

7.101 Dentamaro

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La comunità montana ha un organo rappresentativo composto da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti e un organo esecutivo composto da rappresentanti dei comuni partecipanti».

7.102 CARPINELLI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «o consiglieri dei Respinto comuni partecipanti» con le altre: «consiglieri di comuni partecipanti o soggetti diversi».

7.103 Stiffoni, Rossi

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «consiglieri dei comuni partecipanti» sono aggiunte le seguenti: «e cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nel territorio della comunità montana».

7.104 TAROLLI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «può cumulare» con Respinto le altre: «cumula».

7.105 Rotelli

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «I componenti degli organi delle comunità montane, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati fino al termine del mandato».

Respinto

7.106

Stiffoni, Rossi

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «nelle sedi concertative» con le altre: «mediante gli strumenti e procedure di raccordo e concertazione».

Respinto

7.107

DENTAMARO

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la lettera b).

Respinto

7.108

**DENTAMARO** 

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

considerato che:

con l'articolo 7 del disegno di legge in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali si modificano le norme relative alle comunità montane:

in particolar modo, si pone l'esigenza di estendere la possibilità di scelta da parte del consiglio comunale dei componenti dell'organo esecutivo delle comunità montane, ad esclusione della carica di presidente, anche a cittadini, che non ricoprano la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dello stesso comune,

impegna il Governo:

in sede di redazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ad intervenire in tal senso, prevedendo che non siano solo sindaci, assessori o consiglieri comunali a rappresentare i comuni nell'organo esecutivo delle comunità montane, ad esclusione della carica di presidente.

9.1388-B.100. (già em. 7.102)

CARPINELLI

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

# ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

**Approvato** 

(Decentramento comunale. Circondari)

- 1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento».
- 2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
- «I-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo *status* del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario».

## **EMENDAMENTO**

Sopprimere il comma 3.

Respinto

8.100 Dentamaro

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

### ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato** 

(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni)

1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

#### **EMENDAMENTI**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato sono situati nei comuni della provincia secondo ragioni di economicità e di efficienza».

9.100 Rotelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o, quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, in altro comune della provincia».

9.101 Dentamaro

## ARTICOLO 10 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
- 3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
- 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i *referendum*. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:
- «Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso».
- 6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:
- «La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890».
- 7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

## ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 11.

**Approvato** 

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».
- 2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «*I*-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere, per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti».
- 3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio».
- 3-ter. I consigli sono dotati di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
- «6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».
- 5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».
- 6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
- «7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio».
- 7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
- «I. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità».
- 8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
- a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
- b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
- 9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

- 10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori».
- 11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.
- 12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- «3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti».
- 13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: «della spalla destra» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla».
- 15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,».
- 16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

#### **EMENDAMENTI**

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo» con le altre: «la Respinto metà».

11.100 Dentamaro

Sopprimere il comma 2.

Respinto

Respinto

11.101 Rotelli

Al comma 2, dopo le parole: «strutture apposite per il funzionamento dei consigli» aggiungere le seguenti: «, nonché una sede, nell'edificio della casa comunale e del consiglio provinciale, per il gruppo, o i gruppi dell'opposizione».

11.102 Bosi

Sopprimere il comma 11.

Respinto

11.103 Dentamaro

# EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Respinto (\*)

#### «Art. 11-bis.

(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica)

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città ed i relativi interventi. A tal fine possono altresì richiedere apposite riunioni del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici».

11.0.1 Dentamaro

<sup>\*</sup> Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

#### ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica)

Approvata la soppressione

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città ed i relativi interventi. A tal fine possono altresì richiedere apposite riunioni del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici.

# ARTICOLO 12 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato** 

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco)

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

#### **EMENDAMENTI**

Sopprimere l'articolo.

Non posto in votazione (\*)

ROTELLI

12.100

\* Approvato il mantenimento dell'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

21 Luglio 1999

# EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali)

- 1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:
- a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;
- c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonchè in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge».

12.0.1 Dentamaro

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Luglio 1999

# Allegato B

# Integrazione all'intervento del senatore Greco nella discussione generale sul disegno di legge n. 1388-B

Signor Presidente, Signor Sottosegretario, Onorevoli colleghi, intervengo in sede di discussione generale soltanto per soffermarmi sulla questione delle istituende 5 nuove province di cui ad alcuni emendamenti, compreso uno mio. È una questione che non viene al nostro esame per la prima volta.

È una storia lunga, travagliata, fatta di legittime aspettative, di speranze, puntualmente disattese, vanificate, tradite.

Disattese e tradite da un Governo che di volta in volta, come spesso ci sta facendo assistere da un po' di tempo a questa parte anche in altri settori, compie dei repentini voltafaccia, dei passi indietro, tentando di nascondersi dietro pretestuosi giochi e giochetti che ormai non convincono nessuno.

Sarebbe più decoroso dire la verità; venire allo scoperto, ammettendo che nè il Governo delle sinistre nè la maggioranza parlamentare che lo sostiene ha la volontà politica di istituire nuove province.

Neppure quelle che hanno maturato tutti i requisiti e superato le soglie della legittima aspettativa per trovarsi da tempo nella situazione di chi ha acquisito un vero e proprio diritto.

È evidente che personalmente parlo in nome e per conto per quelle posizioni che conosco più direttamente; che ho cercato inutilmente di difendere in altre occasioni in questa stessa legislatura, sulla scorta di quanto appreso ed acquisito anche nelle passate legislature.

Oggi, infatti, mi trovo a dover constatare che ancora una volta il Governo adotta la stessa metodologia usata in passato e più di recente nel febbraio del 1997 e nel gennaio del 1998, quando è stato affrontato l'identico problema.

Governo e maggioranza trovano mille cavilli per far dichiarare pertinenti emendamenti proposti in tema di autonomie locali «improponibili» ed invitare i presentatori a trasformarli in ordini del giorno, che poi vengono puntualmente messi nel dimenticatoio.

Non voglio qui ripetere il mio lungo intervento svolto nella seduta del 22 gennaio 1998 su quella che allora era la proposta aggiuntiva di un articolo 18-bis.

Mi limito soltanto a ricordare quella che, a mio parere, è stata una vera e propria continua lesione dei diritti della gente del nord barese, in attesa da anni a vedersi riconoscere l'istituzione della sesta provincia pugliese, rispetto a una certa area omogenea, ad un territorio che comprende, fra l'altro, quello del mio collegio, fatto di città popolose, come Barletta, Andria, Trani, Canosa.

La vicenda di questa sesta provincia pugliese risale agli anni '80 ed anche prima.

Assemblea - Allegato B

21 Luglio 1999

È comunque certo che già nel giugno del 1991, quando vennero approntate le bozze istitutive di otto nuove province (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Verbania e Vibo Valencia), la sesta provincia pugliese aveva tutte le carte in regola per essere inserita nel pacchetto delle nuove province.

Ed invece venne all'ultimo momento inclusa Verbania, malgrado che fosse pendente un ricorso al Consiglio di Stato, e non Barletta.

La solita politica dei due pesi e due misure. Quella stessa politica discriminatoria che oggi si fa, per esempio, a proposito di incompatibilità tra Gip e Gup, a seconda che i procedimenti riguardano questo o quel cittadino.

Ma tornando alla sesta provincia pugliese, è bene sottolineare che il consiglio regionale aveva dato il suo parere favorevole nella seduta del 12 dicembre 1990 con provvedimento n. 12 e la giunta aveva confermato il parere favorevole nella seduta del 12 giugno 1991 con atto n. 2568.

Allora avevano aderito alla sesta provincia ed adottato la presente deliberazione ben sette comuni.

Purtroppo, per mancanza di Santi in Paradiso o per la presenza di qualche diavolo in terra barese, si trovò anche allora il pelo nell'uovo e il nord barese venne escluso dal ricordato pacchetto delle nuove province.

Ma la gente ancora non si dette per vinta ed anche le istituzioni locali. Tant'è che il consiglio regionale ribadiva il suo parere favorevole alla sesta provincia.

Tra un pretesto e l'altro il potere centrale, però, faceva di tutto per far superare il termine di scadenza del 12 giugno 1992 di cui alla legge n. 142 del 1990.

Ma le popolazioni non si sono date per vinte.

Le proposte e le iniziative sono state in questi ultimi sette anni tante. Tante sono state anche le risposte, i segnali del Governo; alcune incoraggianti, ma alla fine tutte vergognosamente deludenti.

Tra le tante assicurazioni date ne voglio ricordare una: quella fornita con nota del 10 febbraio 1994 da chi allora era Ministro dell'interno ed oggi apprezzato Presidente del nostro Senato, il senatore Nicola Mancino, che scriveva testualmente che «nel caso di Barletta è stato rilevato che sono state positivamente perfezionate le prescritte procedure e che, quanto al problema finanziario, il Governo si sarebbe impegnato a trovare la giusta soluzione in sede di assestamento di bilancio per l'anno 1994».

Ancora più esplicita e favorevole all'istituzione della provincia di Barletta è la relazione fatta alla vice Presidenza del Consiglio dai dirigenti responsabili con nota del 9 giugno 1994, nella quale si legge tra l'altro «i presupposti di fatto e di diritto all'adozione di tale *iter* risultano compiuti».

Stesse assicurazioni trovansi in atti del Governo in carica: nella seduta della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato del 28 gennaio 1997 il Sottosegretario Vigneri si rimetteva alla volontà del Parlamento, precisando che ove si fosse orientato per l'istituzione delle nuove province, «certamente

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Luglio 1999

non dovevano essere ignorate le aspettative e le situazioni già maturate»; nella seduta dell'Aula del 12 febbraio 1998, poi, il Governo, accettando un ordine del giorno, si è impegnato a prendere in esame la proposta di istituzione di nuove province «a condizione che dopo le parole "nuove province"» fosse aggiunta la precisazione «di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990».

La sesta provincia pugliese, non c'è dubbio, è da anni che trovasi nella condizione e con i requisiti prescritti dalla legge n. 142 del 1990.

Non può subire gli effetti negativi di strategie volte o a favorire chi ancora non trovasi nelle stesse condizioni o comunque ad affossare definitivamente i diritti acquisiti da alcune entità territoriali.

La città della disfida è ormai stanca di subire continue «trappole dilatorie».

E se il sindaco di Barletta avesse veramente a cuore la questione dovrebbe trovare il coraggio di lanciare oggi una forte sfida al Governo centrale, piuttosto che limitarsi a fare un andirivieni con delegazioni che oltretutto costano e che tornano da Roma a casa sempre con continue promesse, illusioni, parole non mantenute.

Purtroppo il sindaco di quella città, come altri di paesi vicini, fanno parte dello stesso schieramento di D'Alema e non si metteranno mai contro il loro capo.

Non avranno mai il coraggio di smascherare i loro «compagni» della maggioranza governativa, che si trastullano a far prevalere dietro pretestuosi motivi tecnico-procedurali fondate ragioni di merito a sostegno dell'istituzione delle 5 nuove province.

Non hanno sindaci come quelli di Barletta il coraggio di dire ai cittadini che in questo attuale Governo non vi è la volontà politica di dare attuazione a queste 5 nuove province, così dimostrando di essere conniventi con questa volontà.

Per queste ragioni personalmente ritengo che ci troviamo ancora una volta all'ennesima presa in giro, all'ennesima trappola dilatoria.

Dio voglia che possa a breve essere smentito dai fatti. Il primo ad essere lieto sarei io stesso e, in segno di sincero pentimento per questi dubbi, per questo pessimismo, per questi sospetti, sarei pronto inutilmente ad inginocchiarmi davanti ai Santi, come San Ruggero, San Riccardo, San Nicola Pellegrino e Santo Sabino, protettore delle quattro splendide città del Collegio n. 4 (Barletta, Andria, Trani e Canosa).

Senatore Greco

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

21 Luglio 1999

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

Peruzzotti, Gasperini, Lago, Antolini, Wilde, Manara, Preioni, Moro, Rossi, Colla, Avogadro, Tirelli, Castelli e Tabladini. – «Norme volte ad impedire la riscossione degli assegni pensionistici agli appartenenti alle associazioni criminali di stampo mafioso» (4168).

### Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Disciplina transitoria e riordino della riscossione mediante ruolo» (n. 533).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 agosto 1999.